

LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI

COSA si intende per ricongiunzione?

Con ricongiunzione si intende l'unificazione delle posizioni assicurative esistenti presso diverse gestioni previdenziali, per ottenere, invece dei diversi spezzoni contributivi, una sola pensione. In tal modo, il lavoratore trasferisce i contributi versati in varie gestioni presso una sola, creandosi una sola posizione assicurativa: la gestione accentrante provvederà poi a liquidare la pensione, calcolata sulla base di tutta la contribuzione versata in tale posizione. Infatti, la contribuzione ricongiunta è valida sia ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, che ai fini della misura della stessa.

Quali sono le norme che regolano l'istituto della ricongiunzione?

La L.29/79 regola il trasferimento di contributi tra Inps, Inpdap, Inpdai, Enpals, Inpgi, Gestioni speciali Inps per i lavoratori autonomi, fondi aziendali.

La L.45/90 regola il trasferimento di contributi tra Casse dei liberi professionisti e le gestioni di previdenza obbligatorie.

Dette norme, ricordiamo, operano soltanto nel sistema retributivo o misto. E' importante sapere che, con la ricongiunzione si chiede il trasferimento dell'intera posizione assicurativa da una gestione previdenziale all'altra: non è possibile quindi trasferire solo una parte dei contributi (ad esempio, solo quelli che servono a raggiungere il diritto a pensione).

Come si chiede la ricongiunzione?

Il lavoratore deve presentare la domanda all'Ente di previdenza presso il quale intende trasferire la posizione assicurativa, indicando nella domanda stessa quali sono le gestioni dove sono versati i vari spezzoni assicurativi: il predetto Ente si attiverà, chiedendo alle diverse gestioni il trasferimento delle posizioni assicurative.

Ma quanto costa al lavoratore la ricongiunzione?

In certi casi niente: infatti la ricongiunzione ex art.1 della L.29/79 (trasferimento della posizione, ad esempio, dall'Inpdap all'Inps) non prevede oneri per il lavoratore. In altri casi, può avere anche un costo elevato: la ricongiunzione ex art.2 della L.29/79 (ad esempio, dall'Inps all'Inpdap) ha un onere calcolato in base alla quantità dei contributi da ricongiungere, all'età ed alla retribuzione del lavoratore alla data della domanda. Dall'importo così calcolato viene detratto il valore dei contributi trasferiti, e la somma che resta rappresenta l'onere della ricongiunzione: la metà di tale somma è a carico del lavoratore. Quindi, maggiore è la quantità di contributi da ricongiungere, e più sono elevati l'età ed il reddito del lavoratore, maggiore sarà l'onere della ricongiunzione, a meno che l'importo da portare in detrazione sia molto alto.

Come si paga?

Nel provvedimento dell'Ente previdenziale sono indicate le modalità di pagamento. Questo può avvenire in un'unica soluzione, oppure ratealmente.

In sostanza, al lavoratore conviene chiedere la ricongiunzione?

A una domanda come questa non si può rispondere, perché dipende da troppi fattori: in genere la convenienza è dettata dal costo dell'operazione, in relazione ai benefici pensionistici che se ne potranno trarre. Quindi, bisogna valutare caso per caso.

E' utile ricordare che, dal primo gennaio 2001, l'onere della ricongiunzione è interamente deducibile ai fini fiscali.

LA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il lavoratore che ha contributi versati in **diverse gestioni previdenziali** e che non ha maturato il diritto alla pensione in nessuna di esse (comprese le casse dei professionisti), può cumulare i periodi assicurativi (non coincidenti) posseduti presso le diverse gestioni, al fine di conseguire la **pensione di vecchiaia** o di inabilità.

I **periodi**, che non devono coincidere, possono essere **sommati**, in quanto da solo, ciascuno di loro, non potrebbe dare diritto alla pensione. Fino a dicembre 2011, era possibile considerare solo periodi di lavoro superiori ai tre anni, ma tale vincolo è stato abolito col la riforma delle pensioni del governo Monti.

La totalizzazione può essere utilizzata da **tutti i lavoratori**: dipendenti, autonomi e liberi professionisti, ed è completamente **gratuita**, a differenza della ricongiunzione, che spesso è onerosa.

Requisiti - Il richiedente deve avere maturato, nel totale della carriera lavorativa, i **requisiti di età** richiesti per qualsiasi forma pensionistica. Si ha diritto alla totalizzazione anche se si raggiunge il diritto a una **pensione autonoma** in una delle gestioni interessate alla totalizzazione.

Liquidazione della pensione - Ogni gestione calcola la pensione sulla contribuzione complessiva e **liquida la quota di pensione** di sua pertinenza, in proporzione all'anzianità assicurativa e sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti nel proprio ordinamento. I trattamenti liquidati costituiscono nel complesso **una sola pensione**, che è soggetta a rivalutazione e può essere integrata al trattamento minimo, con onere a carico della gestione che eroga la quota di maggiore importo.

La **domanda** per conseguire la totalizzazione va presentata dal lavoratore all'ente gestore della forma assicurativa a cui ha versato gli ultimi contributi.

Totalizzazione CE

I **dipendenti pubblici**, per accedere al pensionamento, possono anche cumulare i periodi assicurativi presenti presso gli Istituti previdenziali degli **Stati appartenenti all'Unione Europea**. Possono richiedere la totalizzazione CE:

- i lavoratori con iscrizione all'**Inps** o all'**Inpdap** in Italia e in un **regime assicurativo all'estero** speciale, di tipo generale o per pubblici dipendenti;
- i lavoratori che hanno **diverse posizioni assicurative**, sia in Italia ed in altri Stati membri, sia nel regime speciale per pubblici dipendenti che nel regime di assicurazione generale.

Differenze con la "ricongiunzione"

La **ricongiunzione** è l'unificazione, presso un unico ente, dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in differenti settori di lavoro. Le **differenze principali** tra totalizzazione e ricongiunzione sono due:

- **onerosità**: la **ricongiunzione** è onerosa, mentre la **totalizzazione** è gratuita;
- **utilizzo dei contributi**: la **ricongiunzione** permette il trasferimento materiale dei contributi da una cassa e/o gestione ad altra, quindi tutti i contributi vengono utilizzati secondo le regole della cassa presso la quale sono stati ricongiunti; con la **totalizzazione**, invece, i contributi restano accreditati presso le originarie casse e/o gestioni e pertanto l'ammontare finale del trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate secondo le differenti regole della cassa e/o gestione.